

DECRETO DELLA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO 18 Dicembre 1995

Aggiornamento della nota 37 riportata nel provvedimento 30 dicembre 1993 di riclassificazione dei medicinali e successive modificazioni

(pubbl. sulla G.U. n. 300 del 27 dicembre 1995)

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante il riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, con particolare riferimento all'art. 7;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, con il quale si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visto il proprio provvedimento 29 maggio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 3 giugno 1995, con il quale è stata prorogata al 31 dicembre 1995 la possibilità di dispensazione, in regime di Servizio sanitario nazionale, delle specialità medicinali elencate nella nota 37, da parte di strutture pubbliche e di farmacie aperte al pubblico;

Ritenuto di dover prorogare al 30 giugno 1996 la possibilità di dispensazione in farmacia delle specialità medicinali elencate nella nota 37;

Vista la propria deliberazione assunta nella seduta d 27 novembre 1995;

DECRETA:

Articolo 1.

Fino al 30 giugno 1996, le specialità medicinali elencate nella nota 37 dell'allegato al provvedimento 18 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 23 aprile 1994, possono essere dispensate, in regime di Servizio sanitario nazionale, dalle farmacie aperte al pubblico, in alternativa alla dispensazione da parte delle strutture pubbliche.

Articolo 2.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 1995

p. Il Ministro della sanità
Il Presidente della C.U.F.
CONDORELLI

